



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola

Il Procuratore della Repubblica

Oggetto: Portale Deposito atti Penali (PDP) avvio della funzionalità dei servizi di comunicazione e deposito dei documenti informatici

Visto il Decreto Legge n. 11 del giorno 8 marzo 2020 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

visto il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19";

visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 e del 12 marzo 2020, recanti ulteriori disposizioni attuative;

viste le Linee guida ai Dirigenti degli uffici giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 date dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 5 marzo 2020, come successivamente integrate;

viste le Linee guida formulate il 27 febbraio 2020 dal Presidente della Corte d'Appello e dal Procuratore Generale presso la medesima Corte, sempre nell'ambito dell'azione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica;

visti i provvedimenti organizzativi fin qui adottati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola per la prevenzione del contagio da Covid-19;

rilevato che l'Ufficio di Procura si è dotato di un sistema di ricezione dei documenti informatici regolamentato con la Circolare nr. 695/20 del 10 marzo 2020 ;

visto l' art. 83 comma 12-quater.1 del Decreto Legge 17 marzo 2020 nr. 18 recante "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria, militare", convertito con modifiche nella legge 24 aprile 2020 nr. 27 ed ulteriormente modificato dal Decreto Legge 30 aprile 2020 nr. 28, in vigore dal 1° maggio 2020, che ha autorizzato il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati del Ministero della Giustizia;

visto il Provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati nr. 5477 del 12 maggio 2020 contenente le disposizioni relative al deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale e previste dall'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020 nr. 18 mediante l'accesso al "Portale Deposito atti penali" (PDP), definendo in particolare, le modalità di accesso al PDP, il formato dell'atto del procedimento e dei documenti allegati in forma informatica, i requisiti e le modalità del deposito sul PDP, nonché le procedure di gestione del deposito da parte del personale amministrativo dell'ufficio del pubblico ministero;

rilevato che, in seguito all'emanazione dell'art. 83, comma 12-quater.1, del d.l.18/2020 ed al provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del 12 maggio 2020, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola ha avviato, grazie alla collaborazione dell'Ordine degli Avvocati e della Camera Penale di Paola, una sperimentazione del servizio di trasmissione telematica degli atti di nomina del difensore di fiducia nonché degli atti di cui all'art. 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale;

considerato che la Procura della Repubblica di Paola ha positivamente sperimentato, con la collaborazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e della Camera Penale di Paola, la funzionalità dei servizi di trasmissione telematici;

premesso che, al fine della migliore attuazione delle procedure di deposito telematico previste dal richiamato Decreto Ministeriale del 17 giugno 2020, in data 04/11/2020 è stato adottato specifico protocollo di intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Paola;

Visto l'art. 24 del Decreto-Legge 28 ottobre 2020 n. 137 contenente disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;


rilevato che gli uffici giudiziari nei quali è reso possibile il deposito telematico ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 24 del Decreto-Legge 28 ottobre 2020 n. 137 sono autorizzati all'utilizzo del Portale senza necessità di ulteriori verifiche o accertamento da parte del Direttore generale dei Servizi informativi automatizzati

DISPONE

quanto segue:

1. Al fine di consentire la tempestiva e razionale gestione dei depositi effettuati dai difensori tramite il Portale Deposito atti Penali (PDP), i Magistrati dell'Ufficio indicheranno nell'avviso di Conclusione delle indagini preliminari *ex art. 415-bis c.p.p.* l'indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) della propria Segreteria, cui il difensore, dopo aver effettuato il deposito sul PDP, procederà all'invio della relativa "ricevuta di inoltro" rilasciata dal medesimo PDP; in calce all'avviso *ex art. 415-bis c.p.p.*, sarà inserita la seguente dizione "Si comunica al difensore che, in caso di deposito della nomina e di documenti sul Portale Deposito Atti Penali, dovrà essere inviata la relativa "ricevuta di inoltro" al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) _____"; I Magistrati dell'Ufficio avranno cura di allegare agli avvisi di conclusione delle indagini preliminari *ex art. 415-bis c.p.p.* che alla data del presente provvedimento risultino già emessi, ma non ancora trasmessi per l'esecuzione delle notificazioni, una separata comunicazione ove sarà indicata la seguente dizione: *Si comunica al difensore che, in caso di deposito della nomina e di documenti sul Portale Deposito Atti Penali, dovrà essere inviata la relativa "ricevuta di inoltro" al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO): _____»*

2. La Segreteria del Magistrato assegnatario, dopo aver ricevuto la mail del difensore con la quale è stata trasmessa la "ricevuta di inoltro", procederà all'immediata verifica sul Portale Deposito atti Penali (PDP), anche tramite ricerca testuale (nome del pubblico ministero assegnatario), dell'avvenuto deposito della nomina e degli atti da parte del difensore, procedendo, altresì, all'accettazione o al rifiuto del deposito nei casi specificati dal sistema informatico. **L'attività di verifica sul Portale andrà comunque svolta quotidianamente, a prescindere dall'invio per posta elettronica delle "ricevute di inoltro" rilasciate dal PDP;**



Allegato n.2



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia contenente le disposizioni relative al deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale e previste dal comma 12-quater.1 dell'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare", convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi", ed ulteriormente modificato dal decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, recante "Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19"

IL DIRETTORE GENERALE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI

visto l'art. 83, comma 12-quater.1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ed ulteriormente modificato dal decreto legge 20 aprile 2020, n. 28, che demanda al Direttore Generale S.I.A. del Ministero della Giustizia l'emanazione di un provvedimento contenente le disposizioni che regolano la procedura telematica di deposito da parte degli avvocati di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici del pubblico ministero autorizzati ad avvalersi di questo servizio con decreto del Ministro;

rilevato che l'art. 83, comma 12-quater.1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ed ulteriormente modificato dal decreto legge 20 aprile 2020, n. 28, consente di

adottare disposizioni anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;

visto il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

visto il D. lvo 18 maggio 2018, n. 51;

visto il D.M. 21 febbraio 2011, n. 44;

visto il DM 27 aprile 2009;

EMANA

IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO:

ART. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento contiene le disposizioni relative al deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale e previste dal comma 12-quater.1 dell'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare", convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi", ed ulteriormente modificato dal decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, recante "Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19".

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento, si intende:
 - a) **Area Riservata**: contenitore di tutte le pagine e i servizi del Portale dei Servizi telematici disponibili previa identificazione informatica come disciplinata dall'articolo 5 delle Specifiche Tecniche;
 - b) **CADES (CMS Advanced Electronic Signature)**: formato di busta crittografica definito nella norma ETSI TS 101 733 V1.7.4 e basata a sua volta sulle specifiche RFC 3852 e RFC 2634 e successive modificazioni;
 - c) **DGSIA**: Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia;
 - d) **PADES (PDF Advanced Electronic Signature)**: formato di busta crittografica definito nella norma ETSI TS 102 778 basata a sua volta sullo standard ISO/IEC 32000 e successive modificazioni;
 - e) **PDF**: Portable Document Format;

- f) **PDP:** Portale Deposito atti Penali;
- g) **PST:** Portale Servizi Telematici di cui all'art. 6 del Regolamento;
- h) **Regolamento:** il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, portante "Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24", e successive modificazioni;
- i) **Re.Ge.WEB:** modulo del sistema SICP per la gestione dei registri di cancelleria;
- j) **ReGIndE:** Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, come definito all'art. 7 del Regolamento;
- k) **SICP:** Sistema Informativo della Cognizione Penale;
- l) **Specifiche Tecniche:** provvedimento del 16 aprile 2014 del Responsabile per i sistemi informativi automatizzati della Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia, contenente le specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1, del Regolamento, come modificato dal decreto 28 dicembre 2015.

ART. 3

(Modalità di accesso al Portale Deposito atti Penali)

1. Il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale avviene attraverso il servizio esposto sul PDP.
2. Il servizio è accessibile dal PST all'indirizzo <http://pst.giustizia.it>, tramite l'Area Riservata di cui all'articolo 5 delle Specifiche Tecniche.
3. L'identificazione informatica dei difensori per l'accesso all'Area Riservata avviene con le modalità previste all'articolo 6 delle Specifiche Tecniche.
4. L'accesso al PDP è consentito unicamente ai soggetti iscritti nel ReGIndE con ruolo avvocato.

ART. 4

(Formato dell'atto del procedimento e dei documenti allegati in forma di documento informatico)

1. L'atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare telematicamente presso l'ufficio del pubblico ministero, rispetta i seguenti requisiti:
 - è in formato PDF;
 - è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
 - è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.
2. I documenti allegati all'atto del procedimento in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti:

- sono in formato PDF;
sono sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata.
3. Le tipologie di firma ammesse sono PADES e CADES. Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante.
 4. La dimensione massima consentita per ciascun deposito di atti ed eventuali allegati è pari a 30 *Megabyte*.

ART. 5

(Requisito per il deposito sul PDP)

1. La preventiva annotazione nel Re.Ge.WEB della nomina del difensore è requisito indispensabile per il deposito degli atti del procedimento e dei documenti allegati.
2. Il PDP consente, con apposita e distinta procedura, il deposito degli atti di nomina del difensore successivamente alla avvenuta notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. L'atto di nomina in forma di documento informatico rispetta i requisiti di cui all'art. 4, co. 2.

ART. 6

(Deposito da parte dei difensori)

1. Gli atti del procedimento ed i documenti allegati di cui all'articolo 4 sono depositati dai difensori all'ufficio giudiziario secondo la procedura prevista sul PDP, che consiste:
 - a) nell'inserimento dei dati richiesti dal sistema;
 - b) nel caricamento dell'atto del procedimento e dei documenti allegati;
 - c) nell'esecuzione del comando di invio.
2. Il PDP, al termine della procedura di cui al comma 1, genera la ricevuta di accettazione del deposito che contiene:
 - a) un identificativo unico nazionale nella forma anno/numero;
 - b) i dati inseriti dal depositante;
 - c) la data e l'orario dell'operazione di invio rilevati dai sistemi del Ministero.
3. La ricevuta è scaricabile e resta, comunque, a disposizione del difensore sul PDP.
4. Il difensore può verificare lo stato del deposito accedendo al PDP; i possibili valori di stato sono:
 - a) Inviato: eseguita con successo l'operazione di "Invio";
 - b) In transito: in attesa di smistamento al sistema dell'Ufficio del pubblico ministero destinatario;
 - c) In fase di verifica: il deposito è pervenuto nei sistemi dell'ufficio del pubblico ministero destinatario;
 - d) Accolto: intervenuta associazione dell'atto inviato al procedimento di riferimento;
 - e) Rigettato: rifiuto del deposito; la motivazione è riportata sul PDP;
 - f) Errore Tecnico: si è verificato un problema in fase di trasmissione; il difensore è invitato dal messaggio di stato ad effettuare nuovamente il deposito.

ART. 7

(Gestione del deposito da parte del personale amministrativo dell'ufficio del pubblico ministero)

1. Il personale amministrativo dell'ufficio del pubblico ministero ha a disposizione apposite funzionalità per la gestione dei depositi pervenuti tramite il PDP e si avvale dell'ausilio dell'esito dei preventivi controlli automatici eseguiti dai sistemi.
2. A seguito delle verifiche il personale amministrativo dell'ufficio del pubblico ministero può accettare o rifiutare il deposito.
3. L'accettazione o il rifiuto con la relativa data ed orario sono visibili dal depositante sul PDP come indicato all'art. 6, comma 4.
4. All'accettazione o rifiuto del deposito gli atti del procedimento ed i documenti allegati in forma di documento informatico sono conservati nel sistema documentale di cui all'articolo 11, comma 2, delle Specifiche Tecniche.

ART. 8

(Requisiti di sicurezza e protezione dei dati)

1. Le trasmissioni utilizzano algoritmi di cifratura asimmetrica e chiavi di sessione conformi a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, delle Specifiche Tecniche.
2. Nel momento in cui il deposito assume lo stato "in transito" di cui all'articolo 6, comma 4 lettera b, il PDP cancella tutti i dati personali.

ART. 9

(Pubblicità)

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia.

Il Direttore Generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia

POSTA MAIL SEGRETERIE

anna.lorelli@giustizia.it

francesca.martello@giustizia.it

giuseppe.nevigato@giustizia.it


manuela.pagani@giustizia.it

catia.gravina@giustizia.it





All. 1

 PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PAOLA	CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PAOLA CAMERA PENALE DI PAOLA
---	---

PROTOCOLLO DI INTESA ATTUATIVO DEL PORTALE DEPOSITO ATTI PENALI

Visto il Decreto Legge n. 11 del giorno 8 marzo 2020 recante *"Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"*;

visto il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"*;

visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 e dell'11 marzo 2020, recanti ulteriori disposizioni attuative;

viste le Linee guida ai Dirigenti degli uffici giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 date dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 5 marzo 2020, come successivamente integrate;

viste le Linee guida formulate il 27 febbraio 2020 dal Presidente della Corte d'Appello e dal Procuratore Generale presso la medesima Corte, sempre nell'ambito dell'azione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica;

visti i provvedimenti organizzativi fin qui adottati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola per la prevenzione del contagio da Covid-19;

rilevato che l'Ufficio di Procura si è dotato di un sistema di ricezione dei documenti informatici regolamentato con la Circolare nr. 695/20 del 10 marzo 2020 ;

visto l'art. 83 comma 12-*quater.1* del Decreto Legge 17 marzo 2020 nr. 18 recante *"Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria, militare"*, convertito con modifiche nella legge 24 aprile 2020 nr. 27 ed ulteriormente modificato dal Decreto Legge 30 aprile 2020 nr. 28, in vigore dal 1° maggio 2020, che ha autorizzato il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati del Ministero della Giustizia;

visto il Provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati nr. 5477 del 12 maggio 2020 contenente le disposizioni relative al deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale e previste dall'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020 nr. 18 mediante l'accesso al "Portale Deposito atti penali" (PDP);

rilevato che, in seguito all'emanazione dell'art. 83, comma 12-*quater*.1, del d.l.18/2020 ed al provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del 12 maggio 2020, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola ha avviato, grazie alla collaborazione dell'Ordine degli Avvocati e della Camera Penale di Paola, una sperimentazione del servizio di trasmissione telematica degli atti di nomina del difensore di fiducia nonché degli atti di cui all'art. 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale;

Visto l'art. 24 del Decreto-Legge 28 ottobre 2020 n. 137 contenente disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

rilevato che il *gruppo di lavoro* istituito nell'ambito dei ricordati rapporti di collaborazione istituzionale con l'Avvocatura ha quindi proceduto alla sperimentazione, effettuata con successo, della funzionalità del sistema di trasmissione telematica degli atti alla Procura della Repubblica da parte di Avvocati muniti di firma digitale o firma elettronica qualificata e *smart card* necessaria per l'accesso alle funzionalità del Portale;

all'esito degli incontri cui hanno partecipato anche i rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e della Camera Penale di Paola;

si conviene quanto segue.

1. Il deposito della nomina fiduciaria nonché di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415-bis, Comma 3, del codice di procedura penale, una volta intervenuta la *discovery* degli atti del procedimento con la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'articolo 415-bis c.p.p., può essere effettuato per via telematica attraverso il servizio esposto sul Portale Deposito Atti Penali (PDP). Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Paola e la Camera Penale di Paola si impegnano a diffondere ed a promuovere tra i propri iscritti l'utilizzo del Portale quale sistema ordinario di deposito degli atti del difensore sopra richiamati.

2. Il servizio è accessibile dal Portale Servizi Telematici (PST) all'indirizzo <http://pst.giustizia.it> tramite l'Area Riservata; l'identificazione informatica dei difensori per l'accesso all'Area Riservata avviene tramite *smart card* e l'accesso al Portale Deposito Atti Penali (PDP) è consentito ai soggetti iscritti nel ReGindE con ruolo avvocato.

3. Costituisce requisito indispensabile per il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze l'annotazione nel *Re.Ge. WEB* della nomina del difensore risultante da documento in formato PDF sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata ovvero atto del procedimento comprovante la nomina che sia allegato ad atto di trasmissione firmato digitalmente.

4. L'atto del procedimento in forma di documento informatico da depositare presso l'Ufficio di Procura dovrà rispondere ai requisiti indicati nell'art. 4 e 5 del Provvedimento nr. 5477 del 12 maggio

2020 del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia nonché secondo la procedura indicata nell'articolo 6 del suddetto provvedimento.

5. La Procura della Repubblica procederà alla gestione dei depositi pervenuti tramite il PDP ed in particolare alla preventiva verifica dell'allegazione della nomina del difensore o dell'atto equipollente, procedendo alla successiva accettazione o rifiuto del deposito degli atti e dei documenti come indicato dall'art. 7 del Provvedimento nr. 5477 del 12 maggio 2020 del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia.

6. Dopo aver proceduto all'inoltro della nomina e dei documenti l'Avvocato procederà all'invio, tramite PEO (posta elettronica ordinaria) della "ricevuta di inoltro" all'indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato dal Pubblico Ministero nell'avviso ex art. 415-bis c.p.p., al fine di consentire la tempestiva gestione dei depositi pervenuti tramite PDP nonché il controllo della presenza di eventuali errori nella trasmissione, dandone immediata comunicazione al difensore.

La Procura della Repubblica curerà il puntuale presidio degli indirizzi PEO sopra indicati e la tempestiva esecuzione dei conseguenti adempimenti.

Il difensore potrà accedere al *Front office TLAP* mostrando la nomina o atto comprovante la medesima depositati telematicamente, unitamente alla "ricevuta di inoltro".

* * *


Si stabilisce l'operatività del presente protocollo, a fini sperimentali, dalla data di sottoscrizione sino al **30 novembre 2020**. Riservando di modificare ed integrare le disposizioni fin qui esposte alla luce dei dati di esperienza desumibili, anche attraverso il confronto con l'Avvocatura, dall'emersione di eventuali criticità applicative.


Il presente protocollo è pubblicato sui siti *web* della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e della Camera Penale di Paola.

Si dispone infine la trasmissione di copia del presente atto al Consiglio Superiore della Magistratura, al Procuratore Generale e al Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello, al Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi ed al Direttore Generale per i Sistemi informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia nonché al C.I.S.I.A. di Napoli.

Paola _____

Il presente protocollo viene condiviso in collegamento da remoto registrato e sottoscritto digitalmente, previa lettura integrale del testo.


Il Procuratore della Repubblica
Dr Pierpaolo BRUNI


Il S. Procuratore della Repubblica -Magrif-
D.ssa Maria Francesca CERCHIARA


Il Presidente del Consiglio dell'Ordine
Avvocato Mario PACE

Il Presidente della Camera Penale
Avvocato Massimo Zicarelli


04 NOV. 2020

Massimo Zicarelli

CN = Zicarelli Massimo
C = IT

 <p>PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PAOLA</p>	<p>CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PAOLA</p> <p>CAMERA PENALE DI PAOLA</p>
---	--

**PROTOCOLLO DI INTESA ATTUATIVO DEL
PORTALE DEPOSITO ATTI PENALI**

Visto il Decreto Legge n. 11 del giorno 8 marzo 2020 recante *"Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"*;

visto il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"*;

visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 e dell'11 marzo 2020, recanti ulteriori disposizioni attuative;

viste le Linee guida ai Dirigenti degli uffici giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 date dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 5 marzo 2020, come successivamente integrate;

viste le Linee guida formulate il 27 febbraio 2020 dal Presidente della Corte d'Appello e dal Procuratore Generale presso la medesima Corte, sempre nell'ambito dell'azione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica;

visti i provvedimenti organizzativi fin qui adottati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola per la prevenzione del contagio da Covid-19;

rilevato che l'Ufficio di Procura si è dotato di un sistema di ricezione dei documenti informatici regolamentato con la Circolare nr. 695/20 del 10 marzo 2020 ;

visto l'art. 83 comma 12-*quater.1* del Decreto Legge 17 marzo 2020 nr. 18 recante *"Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria, militare"*, convertito con modifiche nella legge 24 aprile 2020 nr. 27 ed ulteriormente modificato dal Decreto Legge 30 aprile 2020 nr. 28, in vigore dal 1° maggio 2020, che ha autorizzato il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati del Ministero della Giustizia;



visto il Provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati nr. 5477 del 12 maggio 2020 contenente le disposizioni relative al deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale e previste dall'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020 nr. 18 mediante l'accesso al "Portale Deposito atti penali" (PDP);

rilevato che, in seguito all'emanazione dell'art. 83, comma 12-*quater*.1, del d.l.18/2020 ed al provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del 12 maggio 2020, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola ha avviato, grazie alla collaborazione dell'Ordine degli Avvocati e della Camera Penale di Paola, una sperimentazione del servizio di trasmissione telematica degli atti di nomina del difensore di fiducia nonché degli atti di cui all'art. 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale;

Visto l'art. 24 del Decreto-Legge 28 ottobre 2020 n. 137 contenente disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

rilevato che il *gruppo di lavoro* istituito nell'ambito dei ricordati rapporti di collaborazione istituzionale con l'Avvocatura ha quindi proceduto alla sperimentazione, effettuata con successo, della funzionalità del sistema di trasmissione telematica degli atti alla Procura della Repubblica da parte di Avvocati muniti di firma digitale o firma elettronica qualificata e *smart card* necessaria per l'accesso alle funzionalità del Portale;

all'esito degli incontri cui hanno partecipato anche i rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e della Camera Penale di Paola;

si conviene quanto segue.

1. Il deposito della nomina fiduciaria nonché di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415-bis, Comma 3, del codice di procedura penale, una volta intervenuta la *discovery* degli atti del procedimento con la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'articolo 415-bis c.p.p., può essere effettuato per via telematica attraverso il servizio esposto sul Portale Deposito Atti Penali (PDP). Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Paola e la Camera Penale di Paola si impegnano a diffondere ed a promuovere tra i propri iscritti l'utilizzo del Portale quale sistema ordinario di deposito degli atti del difensore sopra richiamati.

2. Il servizio è accessibile dal Portale Servizi Telematici (PST) all'indirizzo <http://pst.giustizia.it> tramite l'Area Riservata; l'identificazione informatica dei difensori per l'accesso all'Area Riservata avviene tramite *smart card* e l'accesso al Portale Deposito Atti Penali (PDP) è consentito ai soggetti iscritti nel ReGIndE con ruolo avvocato.

3. Costituisce requisito indispensabile per il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze l'annotazione nel *Re.Ge. WEB* della nomina del difensore risultante da documento in formato PDF sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata ovvero atto del procedimento comprovante la nomina che sia allegato ad atto di trasmissione firmato digitalmente.

4. L'atto del procedimento in forma di documento informatico da depositare presso l'Ufficio di Procura dovrà rispondere ai requisiti indicati nell'art. 4 e 5 del Provvedimento nr. 5477 del 12 maggio



2020 del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia nonché secondo la procedura indicata nell'articolo 6 del suddetto provvedimento.

5. La Procura della Repubblica procederà alla gestione dei depositi pervenuti tramite il PDP ed in particolare alla preventiva verifica dell'allegazione della nomina del difensore o dell'atto equipollente, procedendo alla successiva accettazione o rifiuto del deposito degli atti e dei documenti come indicato dall'art. 7 del Provvedimento nr. 5477 del 12 maggio 2020 del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia.

6. Dopo aver proceduto all'inoltro della nomina e dei documenti l'Avvocato procederà all'invio, tramite PEO (posta elettronica ordinaria) della "ricevuta di inoltro" all'indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato dal Pubblico Ministero nell'avviso ex art. 415-bis c.p.p., al fine di consentire la tempestiva gestione dei depositi pervenuti tramite PDP nonché il controllo della presenza di eventuali errori nella trasmissione, dandone immediata comunicazione al difensore.

La Procura della Repubblica curerà il puntuale presidio degli indirizzi PEO sopra indicati e la tempestiva esecuzione dei conseguenti adempimenti.

Il difensore potrà accedere al *Front office TLAP* mostrando la nomina o atto comprovante la medesima depositati telematicamente, unitamente alla "ricevuta di inoltro".

* * *

Si stabilisce l'operatività del presente protocollo, a fini sperimentali, dalla data di sottoscrizione sino al **30 novembre 2020**. Riservando di modificare ed integrare le disposizioni fin qui esposte alla luce dei dati di esperienza desumibili, anche attraverso il confronto con l'Avvocatura, dall'emersione di eventuali criticità applicative.

Il presente protocollo è pubblicato sui siti *web* della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e della Camera Penale di Paola.

Si dispone infine la trasmissione di copia del presente atto al Consiglio Superiore della Magistratura, al Procuratore Generale e al Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello, al Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi ed al Direttore Generale per i Sistemi informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia nonché al C.I.S.I.A. di Napoli.

Paola _____

Il presente protocollo viene condiviso in collegamento da remoto registrato e sottoscritto digitalmente, previa lettura integrale del testo.

Paola
Il Procuratore della Repubblica
Dr Pierpaolo BRUNI

Il S. Procuratore della Repubblica -Magrif-
D.ssa Maria Francesca CERCHIARA

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine
Avvocato Mario PACE


Il Presidente della Camera Penale
Avvocato Massimo Zicarelli

5 4 NOV 2020

Massimo Zicarelli
11/11/2020

Mario Pace

CN = Pace Massimo
C = IT

 <p>PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PAOLA</p>	<p>CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PAOLA</p> <p>CAMERA PENALE DI PAOLA</p>
---	--

**PROTOCOLLO DI INTESA ATTUATIVO DEL
PORTALE DEPOSITO ATTI PENALI**

Visto il Decreto Legge n. 11 del giorno 8 marzo 2020 recante *"Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"*;

visto il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"*;

visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 e dell'11 marzo 2020, recanti ulteriori disposizioni attuative;

viste le Linee guida ai Dirigenti degli uffici giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 date dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 5 marzo 2020, come successivamente integrate;

viste le Linee guida formulate il 27 febbraio 2020 dal Presidente della Corte d'Appello e dal Procuratore Generale presso la medesima Corte, sempre nell'ambito dell'azione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica;

visti i provvedimenti organizzativi fin qui adottati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola per la prevenzione del contagio da Covid-19;

rilevato che l'Ufficio di Procura si è dotato di un sistema di ricezione dei documenti informatici regolamentato con la Circolare nr. 695/20 del 10 marzo 2020 ;

visto l'art. 83 comma 12-*quater.1* del Decreto Legge 17 marzo 2020 nr. 18 recante *"Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria, militare"*, convertito con modifiche nella legge 24 aprile 2020 nr. 27 ed ulteriormente modificato dal Decreto Legge 30 aprile 2020 nr. 28, in vigore dal 1° maggio 2020, che ha autorizzato il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati del Ministero della Giustizia;



visto il Provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati nr. 5477 del 12 maggio 2020 contenente le disposizioni relative al deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale e previste dall'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020 nr. 18 mediante l'accesso al "Portale Deposito atti penali" (PDP);

rilevato che, in seguito all'emanazione dell'art. 83, comma 12-*quater*.1, del d.l.18/2020 ed al provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del 12 maggio 2020, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola ha avviato, grazie alla collaborazione dell'Ordine degli Avvocati e della Camera Penale di Paola, una sperimentazione del servizio di trasmissione telematica degli atti di nomina del difensore di fiducia nonché degli atti di cui all'art. 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale;

Visto l'art. 24 del Decreto-Legge 28 ottobre 2020 n. 137 contenente disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

rilevato che il *gruppo di lavoro* istituito nell'ambito dei ricordati rapporti di collaborazione istituzionale con l'Avvocatura ha quindi proceduto alla sperimentazione, effettuata con successo, della funzionalità del sistema di trasmissione telematica degli atti alla Procura della Repubblica da parte di Avvocati muniti di firma digitale o firma elettronica qualificata e *smart card* necessaria per l'accesso alle funzionalità del Portale;

all'esito degli incontri cui hanno partecipato anche i rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e della Camera Penale di Paola;

si conviene quanto segue.

1. Il deposito della nomina fiduciaria nonché di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415-bis, Comma 3, del codice di procedura penale, una volta intervenuta la *discovery* degli atti del procedimento con la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'articolo 415-bis c.p.p., può essere effettuato per via telematica attraverso il servizio esposto sul Portale Deposito Atti Penali (PDP). Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Paola e la Camera Penale di Paola si impegnano a diffondere ed a promuovere tra i propri iscritti l'utilizzo del Portale quale sistema ordinario di deposito degli atti del difensore sopra richiamati.

2. Il servizio è accessibile dal Portale Servizi Telematici (PST) all'indirizzo <http://pst.giustizia.it> tramite l'Area Riservata; l'identificazione informatica dei difensori per l'accesso all'Area Riservata avviene tramite *smart card* e l'accesso al Portale Deposito Atti Penali (PDP) è consentito ai soggetti iscritti nel ReGindE con ruolo avvocato.

3. Costituisce requisito indispensabile per il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze l'annotazione nel *Re.Ge. WEB* della nomina del difensore risultante da documento in formato PDF sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata ovvero atto del procedimento comprovante la nomina che sia allegato ad atto di trasmissione firmato digitalmente.

4. L'atto del procedimento in forma di documento informatico da depositare presso l'Ufficio di Procura dovrà rispondere ai requisiti indicati nell'art. 4 e 5 del Provvedimento nr. 5477 del 12 maggio

2020 del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia nonché secondo la procedura indicata nell'articolo 6 del suddetto provvedimento.

5. La Procura della Repubblica procederà alla gestione dei depositi pervenuti tramite il PDP ed in particolare alla preventiva verifica dell'allegazione della nomina del difensore o dell'atto equipollente, procedendo alla successiva accettazione o rifiuto del deposito degli atti e dei documenti come indicato dall'art. 7 del Provvedimento nr. 5477 del 12 maggio 2020 del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia.

6. Dopo aver proceduto all'inoltro della nomina e dei documenti l'Avvocato procederà all'invio, tramite PEO (posta elettronica ordinaria) della "ricevuta di inoltro" all'indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato dal Pubblico Ministero nell'avviso ex art. 415-bis c.p.p., al fine di consentire la tempestiva gestione dei depositi pervenuti tramite PDP nonché il controllo della presenza di eventuali errori nella trasmissione, dandone immediata comunicazione al difensore.

La Procura della Repubblica curerà il puntuale presidio degli indirizzi PEO sopra indicati e la tempestiva esecuzione dei conseguenti adempimenti.

Il difensore potrà accedere al *Front office TIAP* mostrando la nomina o atto comprovante la medesima depositati telematicamente, unitamente alla "ricevuta di inoltro".

* * *

Si stabilisce l'operatività del presente protocollo, a fini sperimentali, dalla data di sottoscrizione sino al **30 novembre 2020**. Riservando di modificare ed integrare le disposizioni fin qui esposte alla luce dei dati di esperienza desumibili, anche attraverso il confronto con l'Avvocatura, dall'emersione di eventuali criticità applicative.

Il presente protocollo è pubblicato sui siti *web* della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e della Camera Penale di Paola.

Si dispone infine la trasmissione di copia del presente atto al Consiglio Superiore della Magistratura, al Procuratore Generale e al Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello, al Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi ed al Direttore Generale per i Sistemi informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia nonché al C.I.S.I.A. di Napoli.

Paola _____

Il presente protocollo viene condiviso in collegamento da remoto registrato e sottoscritto digitalmente, previa lettura integrale del testo.

Paola
Il Procuratore della Repubblica
Dr Pierluigi BRUNI

Il S. Procuratore della Repubblica -Magrif-
D.ssa Maria Francesca CERCHIARA

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine
Avvocato Mario PACE

Il Presidente della Camera Penale
Avvocato Massimo Zicarelli